SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1474)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1978
(V. *Stampato n.* 1989)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 novembre 1978

Attuazione di studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato in relazione all'adozione di un piano agricolo alimentare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla adozione di un piano agricolo-alimentare a carattere nazionale concernente anche il coordinamento degli interventi pubblici in agricoltura e la disciplina dell'associazionismo dei produttori agricoli, è autorizzato a provvedere alla realizzazione di un organico programma di studi, di ricerche e di rilevazioni di mercato,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

avente carattere di urgenza e di straordinarietà.

Per lo svolgimento di tali attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, sia affidandole ad esso mediante convenzioni, sia impartendo all'Istituto medesimo apposite istruzioni, per la formulazione ed attuazione di individuati programmi per la esecuzione dei quali concede contributi nella misura massima del 90 per cento dei costi relativi.

Con le stesse procedure di cui al precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola le attività di cui agli articoli 2-*octies* e 2-*novies* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, e quelle da eseguire nel quadro della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1978 la somma di lire 4 miliardi.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per 1 miliardo a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti recati dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484, e per 3 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7514 dell'esercizio 1978 dello stato di previsione della spesa per il corrispondente esercizio intendendosi a tal fine ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata per l'esercizio medesimo dall'articolo 7, lettera *b*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.